



SENT. N. 23/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23848** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

A.M.A., nato a *omissis* il *omissis*

omissis e residente in *omissis* alla Via *omissis* (c.f.

omissis), difeso e rappresentato sia unitamente sia

disgiuntamente dall'Avv. Valentina Filz (c.f. FLZVNT71E66F965S – pec

avvvalentinafilz@cnfpec.it) e dall'Avv. Carlotta Maddalena Pagetto (c.f.

PGTCLT83C68F965P – pec *carlotta.pagetto@legalpec.eu*) entrambe del

Foro di Alessandria, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in

Novi Ligure (AL) al Corso Romualdo Marengo 75

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici- corrente in Roma, (CF: 80078750587)

in persona del suo Presidente pro tempore, rappr.to e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla (c.f. BRLFNC60A71L219F) e

Silvia Zecchini (c.f. ZCCSLV66S58I462C) in forza di procura generale *ad*

	<i>lites</i> del 23.1.2023 (rep.37590 / 7131), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in	
	Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via	
	dell’Arcivescovado n. 09 - presso l’ULD di Torino	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della	
	propria pensione di anzianità, nelle modalità e nei termini previsti dal Decreto	
	Legislativo 165/1997 con applicazione dell’istituto dei sei scatti periodici.	
	Il ricorrente espone di aver lavorato presso il Ministero della Difesa	
	(Personale Civile Esercito, Roma), maturando (con decorrenza 1° agosto	
	2020) il diritto al trattamento di quiescenza, liquidato con sistema misto.	
	Lamenta, la difesa del ricorrente, il mancato riconoscimento dei sei scatti	
	stipendiali figurativi (ciascuno del 2,5% e, quindi, per un incremento	
	complessivo del 15%) previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo n.	
	165/1997, con conseguente incremento del montante contributivo e della	
	quota C della pensione.	
	L’Inps si costituisce eccependo in primo luogo l’inapplicabilità della	
	disposizione invocata nella fattispecie in esame, essendo stato il ricorrente un	
	dipendente civile dell’amministrazione e non un membro delle forze armate.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 27 febbraio 2024 ed entrambe le parti	
	hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con	
	motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso non può essere accolto.	
	L’articolo 4 del d.lgs. n. 165/97, invocato dal ricorrente, non è applicabile al	
	- pag. 2 di 4 -	

	personale civile del Ministero della difesa.	
	Ai sensi dell’articolo 1 del menzionato decreto, infatti, “ <i>Le disposizioni di cui</i>	
	<i>al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto</i>	
	<i>1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze</i>	
	<i>armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,</i>	
	<i>nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo</i>	
	<i>nazionale dei vigili del fuoco”.</i>	
	È chiara, dall’elencazione ivi contenuta, l’esclusione del personale civile del	
	Ministero della difesa.	
	D’altra parte, lo stesso articolo 4 rinvia a numerose discipline di dettaglio del	
	beneficio dei 6 scatti, tutte relative a ufficiali e sottoufficiali delle forze	
	armate o personale civile della Polizia di stato.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte resistente	
	come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	RIGETTA il ricorso.	
	Condanna A.M.A. al pagamento delle	
	spese legali in favore di parte Inps, spese liquidate in euro 1.000,00 (mille/00)	
	oltre spese generali, IVA e CPA.	
	Così deciso in Torino, il 27 febbraio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 3 di 4 -	

Depositata in Segreteria il 27/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 27/02/2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 27/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente